

Circolare del Consiglio federale ai governi cantonali per la votazione popolare del 4 giugno 1989

del 30 marzo 1989

Fedeli e cari Confederati,

- 1 Ci onoriamo di comunicarvi che abbiamo stabilito per il 4 giugno 1989 e, nei limiti delle disposizioni di legge, per i giorni precedenti, la votazione popolare sull'iniziativa popolare del 28 febbraio 1985 «per la protezione delle aziende contadine e contro le fabbriche di animali (Iniziativa a favore dei piccoli contadini)» (FF 1985 I 1072, 1988 III 1265).
- 2 Vogliate prendere ogni necessario provvedimento affinché la votazione abbia luogo in conformità della legislazione federale; sono applicabili:
 - 21 La legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 24 maggio 1978 (RS 161.11);
 - 22 La legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 25 agosto 1976 (RS 161.51), come anche la circolare del Dipartimento federale degli affari esteri del 30 agosto 1976 (FF 1976 III 1309).
- 3 In particolare, vi invitiamo a provvedere affinché:
 - 31 *I testi sottoposti a votazione siano consegnati agli elettori il più tardi tre settimane prima del giorno della votazione;*
 - 32 *I processi verbali siano stesi, in ogni Comune, nella forma prescritta o i moduli siano ordinati all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna;*
 - 33 *I processi verbali siano trasmessi alla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso;*
 - 34 *I risultati del vostro Cantone siano pubblicati il più presto possibile nel vostro Foglio ufficiale, con l'indicazione della possibilità di ricorso. L'indicazione in parola può rivestire, ad esempio, la forma seguente: «In merito a questa votazione popolare è ammesso, entro 3 giorni, il ricorso al Consiglio di Stato» (art. 77 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici);*
 - 35 *Il Foglio ufficiale, in cui sono stati pubblicati i risultati della votazione, sia trasmesso immediatamente alla Cancelleria federale in tre esemplari;*
 - 36 *Le schede siano conservate fino a che il risultato della votazione sarà stato omologato.*

- 4 Riguardo al numero di esemplari dei testi in votazione e delle schede, ci atteniamo ai dati dell'ultima votazione. Se però aveste altri desideri, vi invitiamo a comunicarli *immediatamente* alla Cancelleria federale.
- 5 Daremo ordine ai servizi delle telecomunicazioni dell'Azienda delle PTT di trasmettere, il più rapidamente possibile, le comunicazioni concernenti i risultati della votazione popolare. Vogliate pertanto incaricare le autorità dei Comuni, dei circoli o dei distretti, a ciò designate nel vostro Cantone, di far *subito* conoscere questi risultati, per telefono o per telegrafo, alla vostra Cancelleria di Stato, o a qualsiasi altro ufficio centrale che sarà da voi incaricato, il quale, a sua volta, trasmetterà immediatamente alla Cancelleria federale, preferibilmente per telefax (031/61 37 06/07/08), per telescrivente (91 11 91) o, se necessario, per telefono, al più tardi entro le ore 18.00 (031/61 37 49 per i risultati e 031/61 37 63 per informazioni, la domenica dalle 14.00), il risultato complessivo del Cantone. L'uso del telefax o della telescrivente ha il vantaggio di escludere qualsiasi errore di trasmissione.
- 6 La domanda che figura sulla scheda di voto per la votazione popolare ha il tenore seguente:
Accettate l'iniziativa popolare «per la protezione delle aziende contadine e contro le fabbriche di animali (*iniziativa a favore dei piccoli contadini*)»?

Profittiamo anche di questa occasione, fedeli e cari Confederati, per raccomandarvi con noi alla protezione divina.

30 marzo 1989

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Delamuraz
Il cancelliere della Confederazione, Buser

Circolare del Consiglio federale ai governi cantonali per la votazione popolare del 4 giugno 1989 del 30 marzo 1989

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1989
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	15
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	18.04.1989
Date	
Data	
Seite	1120-1121
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 972

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.